

11/2013

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Acì S. Antonio, lì 22 NOV 2013



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

Prot.

n. 152 Reg Delib.

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: ISTITUZIONE ADDIZIONALE COMUNALE IMPEF PER
L'ANNO 2013 ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

L'anno Duemila TREDICI addì VENTIDUE del mese

di NOVEMBRE, alle ore 14,15 segg. Nella Casa Comunale

e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione si è validamente riunita la

IL SINDACO

Giunta Municipale sotto la Presidenza del Sig. Santo Orazio Caruso e con l'intervento dei Sigg.

N.	ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
1	RANERI SEBASTIANO	X	
2	DI SALVO ROBERTO	X	
3	LEONE MARIA GRAZIA	X	
4	ROMANO SANTO	X	

Non sono intervenuti gli Assessori: _____

Partecipa il Segretario del Comune D. SSA MERINA SCANDURA

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta

Oggetto: Istituzione addizionale comunale IRPEF per l'anno 2013 ed approvazione regolamento.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:

- L'addizionale comunale IRPEF è stata istituita, per la prima volta, dal D. Lgs. n. 360/1998, poi modificato dall'art. 12, Legge n. 133/1999, dall'art. 6, comma 12, Legge n. 488/1999 e dall'art. 28, Legge n. 342/2000, nell'ambito del processo di decentramento fiscale;
- Applicata dal 1999, l'addizionale è articolata in due aliquote distinte:
 - una di compartecipazione dell'addizionale IRPEF , uguale per tutti i comuni, da fissare ogni anno con decreto del Ministero delle Finanze;
 - un'altra, opzionale e variabile da comune a comune, in quanto rimessa alla discrezionalità dei comuni, che possono istituirla con propria deliberazione di consiglio;

Richiamato

- l'art. 1, commi 142/143 della Legge Finanziaria 2007 (L. n. 296/2006), che apporta modifiche normative in tema di addizionale comunale all'IRPEF;

Preso atto

- che ai sensi della citata norma i comuni con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 possono disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto 31-05-2002 dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130/2002;
- che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
- che ai sensi delle disposizioni di legge vigenti la variazione dell'aliquota dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

Considerato che

- l'art. 5 del D. Lgs. n. 23 del 14-03-2011 (Federalismo Fiscale) stabilisce che, con D.P.R. da adottare entro il 6 giugno 2011, è disciplinata la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere di istituire o di aumentare l'addizionale comunale all'IRPEF (sospensione precedentemente stabilita con l'art. 77, c. 30, del D.L. n. 112 del 2008 convertito dalla Legge n. 133/2008 e dall'art. 1, c. 123, della Legge n. 220/2010);
- i comuni che non hanno istituito l'addizionale o che l'hanno istituita con aliquota inferiore allo 0,4 % possono istituirla o aumentarla in ogni caso, anche in assenza di D.P.R. alla scadenza del termine per l'emanazione;
- per i predetti comuni il limite massimo dell'addizionale per gli anni 2011 e 2012 è pari allo 0,4 %; l'addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2 %;
- le deliberazioni consiliari adottate per l'anno 2011 non hanno efficacia ai fini della determinazione dell'acconto a carico dei contribuenti;
- a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;

Richiamata la deliberazione avente ad oggetto " Avvio della procedura del dissesto finanziario dell'Ente, ai sensi dell'art. 244 e ss. del D. Lgs. n. 267/2000" precedentemente approvata nella stessa seduta di Giunta del 22-11-2013;

Ritenuto, altresì, la presente deliberazione necessaria al fine di garantire l'equilibrio di bilancio;

Visto

- il D.L. n. 138 del 13-08-2011 che all'art. 1 c. 11 sospende il divieto di aumentare l'imposizione locale, relativamente all'addizionale comunale all'IRPEF a decorrere dal 2012, prevedendo per tale imposta solo il limite massimo dello 0,8 %;

Dato atto

- dell'esigenza del bilancio comunale per l'anno 2013 e seguenti di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere corrente, nonché dell'obbligatorietà prevista dall'art. 251 del TUEL;

Ritenuto

- quindi di determinare per l'anno 2013 la percentuale dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8 %;

Per quanto detto in premessa

DELIBERA

- di approvare il regolamento istitutivo dell'addizionale comunale all'IRPEF, nel testo di cui all'allegato A) del presente provvedimento per farne parte integrante di esso;
- di determinare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2013 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF dello 0,8 %;
- di rinviare per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, concernente l'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF e successive modifiche ed integrazioni;
- di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998, come modificato dall'art. 11, comma 1, della L. 18-10-2001 n. 383, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31-05-2002.
- Di trasmettere la presente delibera al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione.

Allegati:

- Regolamento addizionale comunale all'IRPEF .

**DICHIARARE LA PRESENTE, CON
SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE,
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.**

Pareri ai sensi dell'art. 49 DLgs. 267/2000:

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del settore ⁵⁰

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della seguente proposta

Data 22.11.2013

IL CAPO SETTORE



Parere di regolarità contabile del Responsabile economico finanziario (comporta il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio).

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Data 22.11.2013

IL RESPONSABILE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO a norma dell'art. 13 della L.R.n.44 del 3.12.1991, ATTESTA la regolare copertura finanziaria:

al cap. s. denominato

Previsione iniziale Euro

Impegni precedenti Euro

DISPONIBILITA' Euro

IMPEGNO ALLA PRESENTE n. Euro

DISPONIBILITA' RESIDUA Euro

Data

IL RESPONSABILE



COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL PRESIDENTE ANZIANO
[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messaggio Comunale,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991 n.44, è stata affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ senza opposizioni e reclami.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 03.12.1991, n.44, in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, per quindici giorni consecutivi, dal _____ è divenuta esecutiva il: _____

Ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91;

Decorso 10 giorni dalla pubblicazione (art.12 comma 1 L.R. 44/91);

Dalla Residenza Municipale



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
Provincia di Catania

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Allegato A) alla Proposta di deliberazione C.C. n. _____ del _____

SOMMARIO

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**
- Articolo 2 - Soggetto Attivo**
- Articolo 3 - Soggetti Passivi**
- Articolo 4 - Criteri di calcolo dell'Addizionale**
- Articolo 5 - Variazioni dell'aliquota**
- Articolo 6 - Modalità di versamento**
- Articolo 7 - Efficacia**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n.3), dagli artt. 52 e 59 del D. Lgs. n. 446/1997.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita a norma dell'art. 48, comma 10 della Legge 27 dicembre 1997, n.449, come modificato dall'art. 1, comma 10 della Legge 16 giugno 1998, n. 191 - dall'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art.12 della Legge 13 maggio 1999, n.133 e dall'art.6, comma 12 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 142 della L. 296 del 27.12.2006.

Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2 - Soggetto attivo

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Aci Sant'Antonio, ai sensi del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 3 - Soggetti passivi

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Aci Sant'Antonio, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4 - Criteri di calcolo dell'addizionale

L'addizionale è calcolata sul reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5 - Variazioni dell'aliquota

Per l'anno 2013 l'aliquota è fissata nella misura di 0,8 (zero virgola 8) punti percentuali e diverrà efficace con la pubblicazione del presente regolamento sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze e produce i suoi effetti dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione.

Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata, nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione di Consiglio Comunale adottata ai sensi degli artt.42 e 47 del D. Lgs. 267/2000. La deliberazione, per produrre i propri effetti, dovrà essere pubblicata sul sopra citato sito informatico entro e non oltre il 20 Dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce.

In caso di pubblicazione successiva al predetto termine, si applicherà l'aliquota nella misura vigente nell'anno precedente.

In assenza di nuova deliberazione, l'aliquota per l'anno in corso si intende prorogata per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

Art. 6 - Modalità di versamento

Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in sintonia con le norme vigenti afferenti all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 7 - Efficacia

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° gennaio 2013 .